

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3961

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa del senatore BESOSTRI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1999**

—————

Modifica dell’articolo 49 della Costituzione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 49 della Costituzione, che prevede il diritto di tutti i cittadini di «associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale», è stato inteso, sia pure con opinioni in senso contrario di autorevoli costituzionalisti, come se il metodo democratico riguardasse unicamente la competizione tra i partiti (pluralità di partiti, libere e periodiche elezioni) e non la loro vita interna. Nello stesso senso si può rilevare una carenza di indicazioni nell'articolo 29 della Costituzione greca, dove si fa riferimento solo alla necessità che l'organizzazione e l'attività dei partiti sia al servizio del libero funzionamento di un ordinamento statale democratico. Nella Costituzione francese, all'articolo 4, è presente l'esigenza della libertà di fondazione e di esercizio delle attività, mentre la democraticità è riferita al quadro generale entro il quale i partiti devono operare. Molto più opportunamente la Costituzione spagnola, all'articolo 6, prevede che la struttura interna e i metodi di lavoro dei partiti politici devono essere democratici. Altrettanto si dica per la Repubblica federale tedesca: all'articolo 21 è prescritto che

l'ordinamento interno dei partiti debba corrispondere a regole democratiche.

Con il presente disegno di legge costituzionale si prevede di integrare l'articolo 49 della Costituzione con l'aggiunta di un periodo che prescrive la democraticità degli statuti interni. Con questa disposizione costituzionale si potrà fare una legislazione elettorale e sui partiti più avanzata.

L'articolo 18 della Costituzione vieta le organizzazioni segrete e quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Si potrebbe ritenere che questi siano gli unici limiti al diritto di associazione, ma non vi è conflitto, in quanto l'articolo 18 della Costituzione riguarda il generale diritto di associazione, mentre un trattamento differenziato per le associazioni particolari costituite dai partiti non viola l'articolo 3 della Costituzione. Al contrario, si impone un trattamento differenziato proprio per le funzioni assegnate dall'articolo 49 della Costituzione ai partiti politici, con un intervento normativo di carattere interpretativo e non innovativo. In effetti, già si può interpretare il concorso democratico come relativo sia alla competizione tra i partiti sia alla loro struttura interna.

## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

—  
Art. 1.

1. Alla fine dell'articolo 49 della Costituzione è aggiunto il seguente periodo: «I partiti sono retti da statuti a base democratica».



# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3938

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PINTO, FOLLIERI, MONTAGNINO,  
RESCAGLIO, PALUMBO, ZILIO, CASTELLANI Pierluigi,  
ROBOL e DIANA Lino**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 APRILE 1999**

—————

Modifica dell’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in  
materia di disciplina delle autenticazioni delle sottoscrizioni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge è volto a semplificare l'intervento certificatorio dei soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente, notaio, cancelliere, segretario comunale o altri funzionari delegati dal sindaco) che sono così chiamati ad autenticare le sottoscrizioni senza dare vita agli adempimenti, ritenuti del tutto inutili, previsti dai successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo.

Ciò per dare concreto riscontro alle ragioni ispiratrici della legge 15 maggio 1997, n. 127 (cosiddetta «legge Bassanini») in tema di certificazione ed in armonia con quanto previsto, per l'autentica delle firme delle parti ad opera dei difensori nei procedimenti civili, penali ed amministrativi (articolo 83 codice procedura civile).

Con l'articolo unico del disegno di legge si prevede, a tal fine, una nuova formulazione del citato articolo 20.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. L'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (*Autenticazione delle sottoscrizioni*). - 1. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

2. Per l'autenticazione è sufficiente che la firma del pubblico ufficiale segua la sottoscrizione, anche se questa è apposta ai margini dei fogli intermedi».

